



Roma, 17 marzo 2016

**Alle Organizzazioni sottoscrittrici il
CCNL logistica, trasporto e spedizione**

Circolare n. 2/2016

**Oggetto: CONTRIBUZIONE PER IL SEMESTRE 15 MAGGIO 2016 - 14 NOVEMBRE
2016 – SCADENZA DEL 16 APRILE P.V. PER IL VERSAMENTO**

Rammentiamo che entro il **16 aprile p.v.** le aziende dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, **in forza alla data del 31 marzo 2016**, la seconda rata semestrale di contribuzione per l'anno di copertura assicurativa 15 novembre 2015 – 14 novembre 2016, **pari ad € 60**.

Come è noto il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Per garantire l'esattezza dei conteggi ogni azienda iscritta potrà accedere alla propria area riservata per verificare la lista dei dipendenti, effettuare eventuali aggiornamenti (nuove assunzioni/cessazioni) e calcolare il dovuto. Vi informiamo inoltre che, al fine di agevolare la verifica dell'importo dovuto, il Fondo invierà nei primi giorni di aprile una mail alle aziende indicando l'importo da versare alla suddetta scadenza in base ai dipendenti comunicati dalle stesse aziende al Fondo fino alla data del 31 marzo 2016.

Cogliamo l'occasione per rammentare che il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda superiore al mese comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento) oltre all'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali.

Teniamo a tal proposito a rammentare che l'azienda, in caso di mancata adesione o di omissione contributiva ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti. Segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione *"... tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l'apprendistato..... Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito"*.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate direttamente al Fondo Sanilog al seguente indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it.

Cordiali saluti

Il Presidente
Piero Lazzeri